



RELAZIONE

Colleghi,

La L.R. 4 aprile 1999, n. 24 che reca "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio" nel titolo V° (art. 18, 19 e 20) disciplina le vendite di liquidazione e di fine stagione o saldi.

Nessuna norma è invece prevista per le vendite promozionali che pur fanno parte della consuetudine commerciale e per le quali la precedente legislazione statale (art. 7 e 8 Legge 19/3/80 n. 80 modificata con legge 12/4/91, n. 30) prevedeva una organica regolamentazione. La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di sopperire a tale lacuna che si proietta negativamente sull'intero sistema delle vendite, vanificando la disciplina delle vendite di liquidazione e dei saldi di fine stagione in quanto surrettiziamente camuffabili come vendite promozionali, ove queste non siano disciplinate da una specifica previsione legislativa.

La normativa che si sottopone alla Vostra approvazione ricalca in buona misura le norme abrogate rendendole più esplicite e più chiare, a salvaguardia sia degli interessi degli operatori, ai quali è necessario affidare norme certe in grado di evitare concorrenze sleali spesso poste in essere a causa di furbesche interpretazioni, sia per garantire ai consumatori l'effettivo riscontro della convenienza del proprio acquisto, talvolta pregiudicato da "battages" pubblicitari tanto più mendaci quanto più vistosi.

Di particolare rilievo appare dover sottolineare la possibilità dell'effettuazione delle vendite promozionali in tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei periodi immediatamente a ridosso delle vendite di liquidazione, di fine stagione o saldi, proprio ad evitare ingannevoli confusioni.

Eguale importante è la norma (per la prima volta presente nell'ordinamento giuridico) secondo cui – fatto sempre salvo il diritto di ricorso all'Autorità Giudiziaria – si sancisce l'obbligo di demandare al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio la soluzione di eventuali controversie tra l'acquirente ed il commerciante.

Questa innovazione costituisce un significativo passo avanti verso la concreta tutela del consumatore, spesso dissuaso dall'intraprendere la difesa dei propri diritti a causa delle lungaggini e della onerosità della via giudiziaria.

Per le ragioni anzidette si raccomanda l'accoglimento della presente proposta.

Rosario Rinaldi

Proposta di modifica ed integrazione della legge regionale 24/99

ART. 1

- Nel Titolo V° della legge regionale 24/99 le parole "di liquidazione e di fine stagione" sono sostituite con la parola "**straordinarie**".

ART. 2


- Nell'art. 19 comma 4, la data "7 gennaio" è sostituita con "**1° febbraio**" e la data "10 luglio" è sostituita con "**20 luglio**".

ART. 3

- Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente art. 19 bis:

Art. 19/bis

- 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita che, salvaguardando la clausola del sottocosto non può superare il 20%.**
- 2. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale.**
- 3. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale.**
- 4. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita indicando:**



- e) la data di inizio e la durata della vendita;
- f) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
- g) la sede dell'esercizio;
- h) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.

ART. 4

Il titolo dell'art. 20 è sostituito con il seguente:

"Disposizioni comuni per le vendite straordinarie"

ART. 5

Nell'art. 20 comma 1 la congiunzione "e" tra le parole "liquidazione" e "di fine stagione" è sostituita con la "virgola", e subito dopo la parola "stagione" sono aggiunte le parole "e promozionali".


ART. 6

Nell'art. 20 dopo il 1° comma aggiungere il seguente comma 2 Bis:

"E' fatto obbligo all'esercente di esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando".

ART. 7


Nell'art. 20 della L.R. 24/99 al comma 11 le parole "di liquidazione e sui saldi" con la parola "straordinarie".



ART. 8

Nell'art. 20 della L.R. 24/99 aggiungere il seguente comma 12:

“In caso di controversia tra gli Operatori Commerciali ed i Consumatori sull'effettuazione delle vendite straordinarie, dovranno essere aditi, in prima istanza, i Collegi Arbitrali istituiti presso le Camere di Commercio”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a horizontal line, and a second line of cursive script below it.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA
SETTORE RAGIONERIA
UFF. AA.GG. E SEGRETERIA

Al Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale

Alla Segreteria della Presidenza
Della Giunta Regionale

Alla Segreteria della
Giunta Regionale

Loro Sedi

Prot. 20/P/ 1278/AA.GG.

del 17 FEB. 2000


OGGETTO: P.D.L. "Proposta di modifica ed integrazione del titolo V artt. 18 - 19 e 20 della L.R. 24/99.

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6)

Si trasmette, in allegato, IL P.D.L. in argomento munito del visto di questo Settore

Il presente nulla osta viene
rilasciato limitatamente al
testo vistato dalla Ragioneria

Il Dirigente del Settore
dr. Luciano BARNABA



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: GRUPPO CONSILIARE DI ALLEANZA NAZIONALE
D.D.L.: "PROPOSTE DI MODIFICA DEL TITOLO V ARTT. 18-19 e 20
DELLA L.R. 24/99

REFERTO TECNICO

(art. 20 L.R. 17/77 modif. dalla L.R. 9/93)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: —

Capitolo/ di Entrata:

Capitolo/ di Spesa:

Spesa riferita al presente bilancio:

Spesa riferita ai bilanci futuri:
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: PER LA P.d.L. IN OGGETTO NON E' PREVISTO ALCUN ONERE A CARICO
DEL BILANCIO, NE' SONO PREVISTE ENTRATE.

Dirigente Settore/Ufficio

IL RESPONSABILE
del Passivale Ufficio

Parere del Settore Ragioneria:

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
 Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il 18.02.2000

Dirigente Settore/Ufficio

IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA
(Dr. Luciano Barnaba)